



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TREVISO

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	LUCA	DELI	Presidente
<input type="checkbox"/>	CAMPION	ROBERTO	Relatore
<input type="checkbox"/>	CELOTTO	GUIDO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 315/2016
depositato il 11/05/2016

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6X01CM00076/2016 IRPEF-ADD.REG. 2010
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6X01CM00076/2016 IRPEF-ADD.COM. 2010
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6X01CM00076/2016 IRPEF-ALTRO 2010
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6X01CM00076/2016 IVA-ALTRO 2010
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6X01CM00076/2016 IRAP 2010
- contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE TREVISO

proposto dai ricorrenti:

difeso da:

difeso da:

difeso da:

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 315/2016

UDIENZA DEL

12/06/2017 ore 15:00

N°

356-02-2017

PRONUNCIATA IL:

12 / 06 / 2017

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

27 / 07 / 2017

Il Segretario

Arianna Esposito



(segue)

difeso da:

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 315/2016

UDIENZA DEL

12/06/2017 ore 15:00

Il ricorrente, notaio, impugna l'avviso di accertamento per Irpef-Irap-Iva anno di imposta 2010, ricevuto dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Treviso, con cui viene contestato l'abuso di diritto per aver costituito la società al fine di dedursi i costi di locazione dello studio professionale nonché di vari servizi (visure, accessi documentali etc.), non deducibili altrimenti. Conseguentemente l'Ufficio, quanto alla locazione riconosce esclusivamente i costi per l'utilizzo dei locali nel limite della rendita catastale degli immobili utilizzati e quanto ai servizi di i costi per essi nei limiti degli oneri del personale della società. Recupera i costi complessivi pari ad € 114.092,75, con le conseguenti imposte e sanzioni. Espone che il procedimento penale per il reato di dichiarazione infedele ex art. 4 D.Lvo 74/00, a seguito della denuncia dell'Ufficio, si è concluso con sentenza 606/15 del GIP di Treviso che ha dichiarato di non doversi procedere perché il fatto non sussiste trattandosi di una legittima scelta da parte del professionista sull'organizzazione della propria attività. Deduce l'inesistenza della asserita elusione ex art. 10 bis Statuto del contribuente, il difetto di motivazione, la confusione tra disposizioni antielusive e studi di settore, la esistenza di valide ragioni extrafiscali per la locazione dello studio professionale, la libertà di scelta operativa dei servizi professionali, la illegittimità delle sanzioni. Conclude per l'annullamento dell'avviso di accertamento, con condanna alla restituzione di quanto nelle more sia stato indebitamente percepito dall'ente impositore. Con vittoria di spese.

Resiste l'Ufficio deducendo l'irrilevanza del giudicato penale e la conferma dei motivi tutti di cui all'avviso di accertamento avendo il notaio, con le operazioni poste in essere, usufruito di benefici fiscali ingiustificati. Conclude per il rigetto del ricorso, con rifusione delle spese di lite.

Con sentenze 962/2/16 e 267/2/17 la C.T.R. di Venezia, in parziale riforma delle sentenze 11/8/15 (anno di imposta 2008) e 611/02/15 (anno di imposta 2009) della C.T.P. di Treviso, ha riconosciuto la legittimità esclusivamente della detrazione dei canoni locativi.

Il Collegio osserva.

Nell'anno 2000 il notaio costituiva, con la propria consorte, la società

 S.r.l., la quale acquistava, tramite leasing, una quota di comproprietà dell'immobile in costruzione, sito in Viale n. ,

 . L'immobile veniva locato alla , che lo sublocava a vari studi professionali, tra i quali quello del notaio Rubino. Secondo l'Ufficio il notaio, con tale operazione, si sarebbe dedotto costi che altrimenti sarebbero stati corrispondenti solo alla rendita catastale. Quanto ai servizi prestati da Iura 2000 S.r.l., in tal modo il notaio si sarebbe detratto costi ben superiori a quelli deducibili per il personale alle sue dipendenze (ma ora trasferito alla

 S.r.l.) con conseguente diminuzione dei suoi redditi e quindi della sua capacità contributiva. Gli elementi costitutivi dell'abuso di diritto sono: 1) l'esistenza di una operazione priva di sostanza economica; 2) l'ottenimento di un vantaggio fiscale indebito; 3) il perseguimento di esso vantaggio quale essenziale scopo della condotta. Ritiene il Collegio che tali elementi non siano ravvisabili nelle operazioni commerciali oggetto del presente giudizio. La locazione dello studio notarile, quale risultato di un investimento familiare, rientra nella logica di mercato e nella libertà di agire di ogni cittadino, il quale può impegnare le proprie risorse come meglio crede, a nulla rilevando che la società S.r.l. abbia come soci i coniugi Rubino, trattandosi di soggetto giuridico diverso. Del resto la costituzione della società, secondo l'ordinamento vigente, comporta oneri tributari che non risultano essere stati

disattesi. Quanto sopra esposto vale anche per la esternalizzazione dei servizi dello studio professionale, non risultando che la S.r.l. sia stata costituita esclusivamente per espletare servizi allo Studio . A tal proposito il ricorrente ha dimesso venti fatture (non contestate dall'Ufficio) per servizi della società a terzi, diversi dallo studio notarile. Lo stesso Tribunale di Treviso, Sezione Penale, nella propria sentenza, sopra richiamata, espone che non vi è alcun elemento per affermare che i contratti con i dipendenti ed i fornitori di beni o servizi fossero tutti simulati e in realtà facesse tutto capo al notaio persona fisica. E' vero che la sentenza, stante l'autonomia dei giudizi, non fa stato nel procedimento tributario, ma ciò non significa che elementi di fatto, in essa esposti, non possano essere considerati e valutati dall'odierno Giudice. A tal proposito vale la pena di sottolineare che la prova dell'abuso di diritto spetta all'Amministrazione ⁽¹⁾ ed essa prova non può configurarsi in un asserito aumento dei costi. Piuttosto l'Ufficio avrebbe dovuto provare, a parere del Collegio, che gli importi richiesti dalla società S.r.l. erano ben superiori a quelli che un tale tipo di società potrebbe richiedere ai propri clienti, ma ciò non risulta dall'avviso di accertamento. Ne consegue pertanto che esso avviso è infondato e va annullato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in

DISPOSITIVO

La Commissione accoglie il ricorso e condanna l'Ufficio a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida in € 4.000,00.

Il Relatore:



Il Presidente:


